



Iusletter

informazione e aggiornamento giuridico

LaScala

STUDIO LEGALE



La successione nelle unioni civili. Cosa è cambiato?

Avv. Stefano La Porta

21 dicembre 2017

Legge 20 maggio 2016, n. 76

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

(16G00082)

(GU n.118 del 21-5-2016)

Vigente al: 5-6-2016

Legge “Cirinnà”,
Sbloccata dopo mesi di “braccio di ferro parlamentare” con l’abolizione della *stepchild adoption* e dell’obbligo di fedeltà

Tratti salienti

- ❑ Unico articolo di 69 commi
- ❑ 1-34 disciplina delle unioni civili
- ❑ 35 -65 disciplina della convivenze di fatto



La legge in pillole: unioni civili

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.



La legge in pillole: unioni civili

4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.



La legge in pillole: unioni civili

5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso... (RINVIO A NORME DEL COD. CIV. SU MATRIMONIO NULLO)
6. Impugnativa per nullità;
7. Impugnativa per vizio del consenso;
9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.



La legge in pillole: unioni civili

10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al **cognome comune** il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano **gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri**; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.



La legge in pillole: unioni civili

12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.



La legge in pillole: unioni civili

14. Ordine di protezione contro abusi familiari;
15. Amministratore di sostegno;
16. Violenza come causa di annullamento del contratto anche se male minacciato contro persona o beni del partner o ascendente e discendente;
17. TFR; (l'indennità di **preavviso** e quella di **fine rapporto** previste da dette norme andranno corrisposte, in caso di morte del lavoratore, anche alla parte superstite dell'unione civile)
18. Prescrizione rimane sospesa;



La legge in pillole: unioni civili

20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (ADOZIONI). Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.



La legge in pillole: unioni civili

23. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (LEGGE DIVORZIO)



Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 3: Legge divorzio

Art. 3.

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;



Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 3: Legge divorzio

Art. 3. (continua)

2) nei casi in cui:

- a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
- c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
- d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiara non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
- e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;



La legge in pillole: unioni civili

24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
25. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di divorzio



La legge in pillole: unioni civili

28. Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
 - b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato;
 - c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.



CONVIVENZE DI FATTO



La legge in pillole: convivenze di fatto

36.«conviventi di fatto»: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.



La legge in pillole: convivenze di fatto

37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

[«Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da sola persona.».

«Art. 13 (Dichiarazioni anagrafiche). - 1. Le dichiarazioni anagrafiche concernono i seguenti fatti: a) (Omissis); b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;



La legge in pillole: convivenze di fatto

38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.



La legge in pillole: convivenze di fatto

41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice Civile (ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE IN PRESENZA DI FIGLI), in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.



La legge in pillole: convivenze di fatto

43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.



La legge in pillole: convivenze di fatto

46. Nuovo art. 230-ter cod. civ.

(Diritti del convivente nell'ambito dell'impresa familiare).

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».



La legge in pillole: convivenze di fatto

48. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.
49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un **CONTRATTO DI CONVIVENZA**.



La legge in pillole: convivenze di fatto

51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

52. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.



La legge in pillole: convivenze di fatto

53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:

- a) l'indicazione della residenza;
- b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.



La legge in pillole: convivenze di fatto

54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.
55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente al T.U Privacy garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
56. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.



La legge in pillole: convivenze di fatto

57. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

- a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- b) in violazione del comma 36;
- c) da persona minore di età;
- d) da persona interdetta giudizialmente;
- e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.



La legge in pillole: convivenze di fatto

59. Il contratto di convivenza si risolve per:
- a) accordo delle parti;
 - b) recesso unilaterale;
 - c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
 - d) morte di uno dei contraenti.
60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme solenni di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima ...Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.



La legge in pillole: convivenze di fatto

61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.



La legge in pillole: convivenze di fatto

63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.
64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). –
1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.
2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».



La legge in pillole: convivenze di fatto

65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.



SUCCESSIONI NELLE UNIONI CIVILI



Successioni nelle unioni civili

Comma 21: alle parti dell'unione civile si applicano:

- gli articoli da 463 a 466 (dell'indegnità);
- da 536 a 564 (Dei legittimari – dei diritti riservati ai legittimari – della reintegrazione della quota riservata ai legittimari);
- da 565 a 586 (Delle successioni legittime);
- da 737 a 751 (Della collazione);
- da 768-bis a 768-octies (Del patto di famiglia).



Successioni nelle unioni civili

Impatto dei nuovi diritti spettanti alla parte dell'unione civile sull'attuale sistema successorio è importante.

- concorso della parte dell'unione civile con il figlio dell'altra parte in caso di decesso del genitore/parte dell'unione: mentre sino a pochi giorni fa il figlio della parte avrebbe ottenuto l'intera eredità, oggi vedrà concorrere anche il nuovo legittimario;
- diritto di uso e abitazione sulla casa del defunto di cui all'art. 540 c.c.) spettanti ex lege al compagno superstite;
- la franchigia prevista per le donazioni/successioni in favore del coniuge dal T.U.S. (d.lgs. 346/90),
- l'esenzione da imposta di successione e donazione dei trasferimenti di compensi aziendali o quote di partecipazione societaria alle condizioni stabilite dal comma 4-ter dell'art. 3 del detto T.U.S.,
- esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione se l'eredità ha un valore non superiore a Euro 100.000 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.



Successioni nelle unioni civili

- L'ordine dei successibili nelle **successioni legittime** deve essere integrato tenendo conto della parte dell'unione civile. L'art. 565 deve essere letto, quindi, come se dicesse che nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge [o alla parte dell'unione civile], ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. Le singole ipotesi di concorso tra successibili sono da intendersi parimenti integrate, e vanno lette come se recitassero rispettivamente:
- **art. 581** (*Concorso del coniuge* [o della parte dell'unione civile] *con i figli*):
quando con il coniuge [o parte dell'unione civile] concorrono figli, il coniuge [o parte dell'unione civile] ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.



Successioni nelle unioni civili

- **art. 582** (*Concorso del coniuge* [o della parte dell'unione civile] *con ascendenti, fratelli e sorelle*):
al coniuge [o alla parte dell'unione civile] sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell'eredità.
- **art. 583** (*Successione del solo coniuge* [o della sola parte dell'unione civile]):
in mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge [o alla parte dell'unione civile] si devolve tutta l'eredità.



Successioni nelle unioni civili

- tra i **legittimari** va ricompresa, al fianco del coniuge, anche la parte dell'unione civile; pertanto oggi le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: **il coniuge [o la parte dell'unione civile]**, i figli, gli ascendenti. Non si applica l'art. 585 c.c. (successione del coniuge separato), non essendoci nell'unione civile una fase di separazione.



Successioni nelle unioni civili

SE IL DEFUNTO LASCIA	QUOTA SUCCESSIONE AB INTESTATO (cioè in assenza di testamento)	QUOTA DI RISERVA	QUOTA DISPONIBILE
Solo Coniuge/Parte Unione	intera eredità	1/2	1/2
Solo Figlio	intera eredità	1/2	1/2
Coniuge/Parte Unione e un Figlio	1/2 coniuge o parte unione 1/2 figlio	1/3 ciascuno	1/3
Coniuge/Parte Unione e più Figli	1/3 coniuge o parte unione 2/3 figli	1/4 coniuge o parte unione 2/4 figli	1/4
Coniuge/Parte Unione e Ascendenti	2/3 coniuge o parte unione 1/3 ascendenti	1/2 coniuge o parte unione 1/4 ascendenti	1/4
Solo Ascendenti	Intera eredità 1/2 ascendenti in linea materna 1/2 ascendenti in linea paterna (se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea)	1/3	2/3
Coniuge o Parte unione e Ascendenti o Fratelli/Sorelle	2/3 coniuge o parte unione 1/3 ascendenti o fratelli/sorelle	1/2 coniuge 1/4 ascendenti	1/4 se con ascendenti 1/2 senza ascendenti
Coniuge o Parte unione e Ascendenti e Fratelli/Sorelle	2/3 coniuge o parte unione 1/3 ascendenti e fratelli/sorelle per capi (salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell'eredità)	1/2 coniuge 1/4 ascendenti	1/4
Solo Fratelli/Sorelle	Intera eredità in parti uguali (i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani)		4/4
Ascendenti e fratelli/sorelle	Intera eredità per capi (purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà)	1/4 ascendenti	3/4
Altri parenti sino al VI grado	la successione si devolve a favore del parente o dei parenti più prossimi, senza distinzione di linea		4/4



Successioni nelle unioni civili

- la disciplina sull'**indegnità** deve tenere conto della parte dell'unione civile, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 463 c.c. sarà escluso dalla successione come indegno: 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge [o la parte dell'unione civile], o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale; 2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio; 3) chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;



Successioni nelle unioni civili

- la disciplina della **collazione** (artt. 737-751 c.c.) va così integrata:
- **art. 737** (*Soggetti tenuti alla collazione*): i figli e i loro discendenti ed il coniuge [o la parte dell'unione civile] che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
- **art. 738** (*Limiti della collazione per il coniuge* [o la parte dell'unione civile]): non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge [o alla parte dell'unione civile].



Successioni nelle unioni civili

- **art. 739** (*Donazioni ai discendenti o al coniuge [o alla parte dell'unione civile] dell'erede* - Donazioni a coniugi [o alle parti dell'unione civile]): l'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge [o alla parte dell'unione civile], ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi [o alle parti dell'unione civile] di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.



Successioni nelle unioni civili

- **patto di famiglia** - il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti – deve essere integrata per quanto concerne i soggetti partecipanti al patto: al contratto devono infatti partecipare anche il coniuge [o la parte dell'unione civile] e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.



Successioni nelle unioni civili

Norme ed istituti non espressamente richiamati ma applicabili ai sensi dell'art. 20 della legge Cirinnà:

- l'articolo 12-bis della L. 898/1970 con la conseguenza che la parte dell'unione civile avrà diritto al **trattamento di fine rapporto (TFR)** spettante all'altra parte al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nella stessa misura in cui esso attualmente è riconosciuto all'ex coniuge divorziato e non risposato, titolare di assegno divorzile;
- il diritto all'ottenimento della **reversibilità della pensione** secondo la normativa attualmente in vigore a vantaggio del coniuge.



Successioni nelle unioni civili

La convivenza di fatto e la scelta di non dare alcuna rilevanza alla convivenza di fatto con riguardo all'ordine dei successibili.

- in assenza di disposizioni testamentarie al convivente di fatto non spetta alcun diritto sul patrimonio del compagno.
- Le donazioni o disposizioni testamentarie in favore del convivente scontano ai sensi del T.U.S. l'aliquota nella misura massima ivi prevista (cioè l'imposta di successione all'8% prevista per le liberalità tra estranei) e non beneficiano di alcuna franchigia (che viceversa opera per i coniugi e per le parti di un'unione civile).



Successioni nelle unioni civili

- Mentre la parte dell'U.C. è sostanzialmente equiparata al coniuge, il convivente di fatto ha solo alcuni e più limitati diritti:
- in caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni (che diventano tre anni ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni. Il diritto in ogni caso viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza ovvero contragga matrimonio, unione civile o intraprenda una nuova convivenza di fatto;



Successioni nelle unioni civili

- in caso di morte del conduttore, il convivente superstite ha facoltà di succedergli nel contratto di locazione della casa di comune residenza;
- in caso di morte del convivente derivante da fatto illecito spetta al convivente superstite il diritto al risarcimento del danno, secondo quanto già riconosciuto in favore del coniuge.

Grazie per l'attenzione!

Contatti:

s.laporta@lascalaw.com

tel. 02 439251

www.lascalaw.com

www.iusletter.com

